



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Posiz.

Roma.....

Ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

e p.c. alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore
SEDE

alla Direzione generale della prevenzione e
del contrasto alle frodi agro-alimentari
SEDE

Oggetto: richiesta parere - Legge 28 luglio 2016, n. 154 – Applicazione delle
disposizioni sui prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.

Pervengono a questa Amministrazione centrale richieste di chiarimento
sull'applicazione della norma indicata in oggetto (di seguito legge).

In particolare, è stato chiesto se sia applicabile la sanzione prevista dall'articolo 27
della legge nel caso in cui una conserva di pomodoro (pomodori pelati), detenuta presso lo
stabilimento di confezionamento in barattoli chiusi e sigillati, ma non ancora etichettati, sia
risultata irregolare alle analisi chimico-fisiche per mancanza dei requisiti previsti dagli
articoli 24 e 25 della legge.

La denominazione di vendita della conserva, sebbene sui recipienti non sia presente
l'etichetta, verrebbe tuttavia riportata sulla documentazione aziendale (registro di
produzione/lavorazione, documenti di trasporto, fatture di acquisto, altra documentazione
aziendale di tracciabilità) ovvero, in alcuni casi, su di un cartello apposto sui bancali dove
è collocato il prodotto.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'articolo 23, comma 2 della legge prevede che: *“Qualora le denominazioni di
vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella
presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle
definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25”*.

Sulla base della definizione di cui all'art. 2, par. 2, lett. j) del Reg. (UE) n.
1169/2011¹, per “etichettatura” deve intendersi anche la documentazione commerciale e
più in generale la documentazione giustificativa tenuta dagli operatori di settore e riferita al
prodotto presente nello stabilimento di lavorazione/confezionamento.

Per quanto sopra, nonostante il tenore letterale della norma in parola ed al fine di
assicurare comunque la repressione di comportamenti non conformi, si ritiene che la
fattispecie in esame (detenzione/movimentazione di conserve di pomodoro non rispondenti
ai requisiti previsti dalla legge per la denominazione riportata sulla precitata
documentazione commerciale/aziendale) possa essere ricondotta, salvo diverso
orientamento giurisprudenziale, alle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 27 della legge.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari

¹ «etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo
che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o
fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.